



TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

seconda sezione civile

R.G. n. /2022

IL GIUDICE ISTRUTTORE

a scioglimento della riserva assunta in data odierna nella causa suindicata, promossa da
contro ;

richiamata integralmente la propria ordinanza del 20.6.2023, con la quale la causa è stata rimessa in istruttoria ed è stato sollecitato il contraddittorio delle parti sulla questione relativa all'integrità del contraddittorio;

lette le memorie depositate dalle parti;

ribadito che, alla luce dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9479 del 6.4.2023, in relazione al *dictum* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, di cui alle note sentenze del 17.5.2022 (*“L'art. 6, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa –per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità– successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole”*), l'azione introdotta dalla sig.ra debba qualificarsi come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., volta a far valere l'abusività delle clausole contenute nella fideiussione, l'estinzione di quest'ultima e la conseguente inesistenza del credito riconosciuto dal provvedimento monitorio pur dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c., nonché ad ottenere la conseguente cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta sulla base del decreto ingiuntivo;

rilevato che la precedente opposizione tardiva è stata dichiarata inammissibile, senza alcun vaglio di merito sull'abusività delle clausole contrattuali;

rilevato che il provvedimento monitorio venne richiesto e ottenuto da
, a favore della quale risulta iscritta l'ipoteca giudiziale, e che può ritenersi fatto
notorio la fusione di tale istituto di credito con , con trasformazione nella
società per azioni ;

ritenuta la necessità dell'evocazione nel presente giudizio della parte originaria del
procedimento monitorio, tenuto conto del litisconsorzio necessario *ex lege* previsto dall'art. 111 c. 3
c.p.c. (si vedano Cass., sez. III civ., ord. 20.2.2023, n. 5287; Cass., sez. I civ., 15.6.2018, n. 1535);

P.Q.M.

-ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , entro il termine
perentorio del 2.10.2023;

-fissa l'udienza del 16.1.2024 ore 12.45 per consentire la citazione di ;

-manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione alle parti.

Udine, 7.9.2023.

Il Giudice
dott.ssa Annalisa Barzani